COMUNE DI PRESEZZO (BG)

Centr: 035/464611 – Fax 035/464699
Email: protocollo@comune.presezzo.bg.it
PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it
Sito WEB: www.comune.presezzo.bg.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 30/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2023.

L'anno **2023**, il giorno **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Funzione	Presente	Assente
ALESSIO PAOLO	Sindaco	SI	
ARZUFFI LUCA	Consigliere	SI	
MEDINI VALENTINA BEATRICE	Consigliere	SI	
TIRABOSCHI LUCA	Consigliere	SI	
TOGNI ILARIO	Consigliere	SI	
PIROLA LICIA	Consigliere	SI	
BETTINELLI GIANLUCA	Consigliere	SI	
BONAITA MARCO	Consigliere	SI	
ANDREONI CARLANDREA	Consigliere	SI	
FRISCHEMEYER JAN	Consigliere	SI	
BERTOLETTI ALBERTO	Consigliere	SI	
OCCHIOCHIUSO MICHELE	Consigliere	SI	
ROTA ROSA	Consigliere	SI	

Presenti: 13 Assenti: 0

Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale** BIGNONE DOTT. ALBERTO, incaricato della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **il Sindaco** ALESSIO PAOLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presentazione dell'argomento da parte dell'Assessore al Bilancio d.ssa Licia PIROLA

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d "sganciamento TARI");

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

RILEVATO inoltre che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'articolo 1 comma 775 della L. 197/2022 e successivamente al 31 maggio con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]*";

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 20 del 25/05/2022;

RILEVATO che la determinazione dei costi efficienti del servizio per l'annualità 2023 è avvenuta in sede di predisposizione del Piano finanziario quadriennale 2022/2025 sulla base dei criteri determinati da ARERA con MTR-2, di cui al punto precedente;

VISTO l'articolo 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue*: "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2";*

VALUTATO di non avvalersi della facoltà di cui al punto precedente in ragione del fatto che l'importo già determinato per l'annualità 2023, pari ad € 452.989, contenuto nel PEF 2022 – 2025 approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata, risulta bastevole alla copertura dei costi del servizio per l'anno in corso;

TENUTO CONTO che ai fini della definizione del gettito TARI per l'anno 2023, dal totale del Piano finanziario 2023 di cui al punto precedente sono state scomputate le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 pari ad € 15.379, ottenendo così un importo pari ad € 437.610 che rappresenta il totale complessivo sulla base del quale sono state determinate le tariffe oggetto di approvazione della presente delibera;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";*

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, in ottemperanza all'articolo 4 del D.P.R. 158/1999, lo scrivente Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 62,60% e del 37,40%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

TENUTO CONTO che lo scrivente Comune nel corso dell'anno 2022 ha proceduto all'introduzione di una modalità di misurazione dei conferimenti della frazione indifferenziata da parte delle utenze domestiche e non domestiche finalizzata all'applicazione dall'anno in corso di una quota di tariffa puntuale la cui modalità di determinazione viene meglio dettagliata nell'allegato A alla presente deliberazione;

RITENUTO di poter applicare a decorrere dall'annualità 2023 le risultanze delle misurazioni di cui al punto precedente, con modalità graduali al fine di evitare discontinuità elevate che potessero compromettere la sostenibilità sociale delle misure tariffarie;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 "*Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2*";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "*Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo*";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 33 comma 1 del Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al*

pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), n. 7) del D. Lgs 267/2000 ed allegato al presente verbale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

CON voti favorevoli **n. 9** contrari **nessuno** astenuti **n. 4** (Frischemeyer, Bertoletti, Occhiochiuso e Rota) espressi nelle forme di legge dai **n. 13** consiglieri presenti

DELIBERA

1. di approvare l'**Allegato A** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999; modalità di determinazione della tariffa puntuale);
2. di approvare, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe parametriche per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	(n) occupanti	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa Variabile parametrica (€/N)
FASCIA A	1	**0,32**	**37,04**
FASCIA B	2	**0,37**	**76,40**
FASCIA C	3	**0,41**	**96,77**
FASCIA D	4	**0,44**	**119,92**
FASCIA E	5	**0,47**	**149,09**
FASCIA F	> 5	**0,49**	**166,69**

Tariffe parametriche per utenze non domestiche – anno 2023

od.	Categorie	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa Variabile parametrica (€/N)
culto	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	**0,29**	**0,46**
	Campeggi, distributori carburanti	**0,59**	**0,90**
	Stabilimenti balneari	**0,35**	**0,56**
	Esposizioni, autosaloni	**0,27**	**0,43**
	Alberghi con ristorante	**0,94**	**1,46**
	Alberghi senza ristorante	**0,70**	**1,06**

	Case di cura e riposo	**0,82**	**1,25**
	Uffici e agenzie	**0,87**	**1,33**
	Banche, istituti di credito e studi professionali	**0,48**	**0,72**
0	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	**0,77**	**1,19**
1	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	**0,96**	**1,51**
2	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	**0,65**	**1,01**
3	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	**0,81**	**1,25**
4	Attività industriali con capannoni di produzione	**0,41**	**0,68**
5	Attività artigianali di produzione beni specifici	**0,52**	**0,85**
6	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	**4,38**	**6,94**
7	Bar, caffè, pasticceria	**3,36**	**5,39**
8	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	**1,57**	**2,44**
9	Plurilicenze alimentari e/o miste	**1,42**	**2,27**
0	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	**5,59**	**8,99**
1	Discoteche, night club	**0,95**	**1,51**

Tariffa Variabile Puntuale per le utenze domestiche: per ogni svuotamento superiore al numero di svuotamenti minimi così come disciplinati nell'Allegato alla presente, la tariffa puntuale imputata all'utenza è pari a:

- **€ 2,00** per il contenitore da 40 litri;
- **€ 2,50** per il contenitore da 50 litri.

Tariffa Variabile Puntuale per le utenze non domestiche: **0,00 €** (per l'anno 2023 non si applica la quota variabile puntuale per le utenze domestiche, ma soltanto le quote fissa e variabile parametrica indicata sopra);

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023:

- **Prima o unica rata:** scadenza 30/09/2023;
- **Seconda rata:** *scadenza* 30/11/2023;
- **Terza rata:** scadenza 10/01/2024

3. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

****

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata;

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L – D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

CON voti favorevoli **unanimi,** contrari **nessuno**, astenuti **nessuno**, espressi nelle forme di legge dai **n. 13** consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
ALESSIO PAOLO	BIGNONE DOTT. ALBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il 30/06/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 15/07/2023.

Si certifica che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA il 11/07/2023 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sempre che non intervengano denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Presezzo, 30/06/2023

Il Responsabile Settore Affari Generali
BIGNONE DOTT. ALBERTO